

1734 20 DIC. 2002 (9)

Oggetto: ricerca di sangue placentare presso le banche estere del sangue del cordone ombelicale - Onere a carico della ASL di residenza del paziente -

La Giunta Regionale,

Visto il decreto del Ministero della Sanità del 03.11.89- criteri per la fruizione di prestazioni di assistenza in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero;

Visto il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del 25 novembre 1998, pubblicato sulla G.U n. 23 del 29.01.99 - ricerca donatore non consanguineo di midollo osseo presso i registri esteri dei donatori-, che ha integrato il decreto 03.11.89 laddove ha previsto che, limitatamente alla ricerca di donatore non consanguineo di midollo compatibile ed al relativo prelievo, operati attraverso i registri dei donatori di midollo ed i centri ematologici esteri per il tramite dell'Italian Bone Marrow Donors Registry (I.B.M.D) istituito e gestito dall'ospedale Galliera di Genova, la spesa della tassa di attivazione della ricerca è a carico dell'assistito, mentre la spesa per la ricerca è a carico della ASL territorialmente competente, nella misura delle tariffe prefissate dai registri esteri, per cui l'I.B.M.D.R. di Genova fattura gli oneri richiesti dai registri esteri direttamente alle ASL di residenza;

Vista la legge 6 marzo 2001 n. 52 che integra la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto di cui alla legge 107/90;

Considerato che, ai sensi delle summenzionate disposizioni, nel caso di ricerca di donatore di midollo tutte le spese di ricerca sono a carico del S.S.R., mentre attualmente, per quanto riguarda la ricerca di sangue del cordone ombelicale, si verificano comportamenti non omogenei sia da parte delle strutture ospedaliere che hanno in carico il paziente, sia delle ASL di residenza, creando nei pazienti situazioni di incertezza e difficoltà;

Rilevato che la ricerca di un donatore può ad oggi essere indirizzata sia verso i registri Internazionali di donatori volontari di midollo osseo (VUD), sia verso le banche del sangue di cordone ombelicale (SCO);

CHE in molti casi, si è applicata la normativa prevista dal Decreto del Ministro della Sanità del 03.11.89, riconoscendo all'assistito un rimborso dell'80% delle spese sostenute;

Atteso che in relazione agli sviluppi della pratica medica la ricerca del sangue di cordone ombelicale è assimilabile a quella del midollo osseo;

Ritenuto necessario porre rimedio ad una palese iniquità nei confronti dei pazienti che abbisognano di sangue da cordone ombelicale;



all'unanimità

1734 20 DIC. 2002

DELIBERA

Per i motivi riportati in premessa,

- sono a carico della ASL di residenza del paziente gli oneri per la ricerca all'estero, prelievo e trasporto di sangue di cordone ombelicale
- La ASL di residenza assumerà l'onere in forma diretta, provvedendo anche all'erogazione di eventuali acconti ove richiesti dalla struttura estera.
- La ASL di residenza, previa domanda dell'assistito o dei suoi familiari (in caso di decesso) corrisponderà la parte di costi eventualmente rimasti a carico del paziente per gli eventi verificatesi prima del presente provvedimento

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul B.U.R.L. della Regione Lazio

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

30 DIC 2002

ME